

COMUNI DI GEROLA ALTA – RASURA - PEDESINA

(Provincia di Sondrio)

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEI COMUNI DI GEROLA ALTA – RASURA – PEDESINA (SO). L.R. 23 GIUGNO 1997, N. 24.

Art. 1 Modalità di autorizzazione e criteri per il rilascio dei permessi

La raccolta dei funghi nei territori dei Comuni di Gerola Alta – Rasura – Pedesina, è autorizzata in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352, e dalla L.R. 23 Giugno 1997 n. 24, secondo le modalità e procedure di seguito specificate:

Art. 2 Modalità di raccolta

Su tutti i territori dei tre comuni, la raccolta regolarmente autorizzata è consentita secondo le modalità di seguito indicate:

- a. la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
- b. la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
- c. il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di 3 Kg. salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di *Armillaria mellea*;
- d. la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;
- e. è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
- f. è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
- g. è vietata la raccolta di funghi decomposti;
- h. è vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Ammanita cesarea*;
- i. è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto;
- j. è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Art. 3 Residenti nel territorio dei Comuni di Gerola Alta – Rasura – Pedesina

I residenti nei Comuni di Gerola Alta – Rasura – Pedesina, sono autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi nei territori dei tre comuni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, senza bisogno di alcun permesso. A tal fine sarà sufficiente disporre di apposito documento di riconoscimento (Carta di identità o altro equivalente) atto a dimostrare la residenza in uno dei tre Comuni o di apposito tesserino annuale, rilasciato da uno dei tre Comuni dietro versamento delle spese amministrative di rilascio pari a € 5,00.

Art. 4 Proprietari di fondi o di immobili situati nei Comuni di Gerola Alta – Rasura - Pedesina

I proprietari di fondi o di immobili situati nei territori dei Comuni di Gerola Alta – Rasura – Pedesina sono autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi nei territori dei tre comuni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con apposito tesserino annuale dal costo di € 10,00 rilasciato da uno dei tre Comuni. Si precisa che per proprietario si intende l'intestatario, il coniuge e i parenti in 1° grado dello stesso. E' facoltà dei comuni di Gerola Alta – Rasura – Pedesina verificare a campione la veridicità dei dati dichiarati.

Art. 5 Residenti al di fuori dai territori dei Comuni di Gerola Alta – Rasura - Pedesina

A tali soggetti verrà rilasciata, in collaborazione con punti vendita autorizzati un permesso sotto forma di un tesserino nominativo, con le seguenti caratteristiche:

Validità temporale costo per l'anno 2010

a) stagionale (dal 1° aprile al 31 ottobre)	€ 30,00
b) giornaliero	€ 5,00

Art. 6 Modalità di pagamento e controlli

Il pagamento dell'importo relativo all'acquisto dei tesserini di cui ai precedenti artt. 4 e 5 può essere effettuato presso i punti di vendita a ciò autorizzati.

Il pagamento potrà essere effettuato anche mediante versamento sul conto corrente bancario di uno dei tre Comuni :

Comune di Gerola Alta : Credito Valtellinese, Tesoreria Comunale, Codice IBAN IT 82 A 05216 52230 00000005541

Comune di Rasura : Credito Valtellinese, Tesoreria Comunale, Codice IBAN IT 41 G 05216 52230 00000005547

Comune di Pedesina : Credito Valtellinese, Tesoreria Comunale, Codice IBAN IT 43 U 05216 52230 00000011660

specificando nella causale il giorno in cui si intende usufruire del permesso e conservando la ricevuta come prova del pagamento;

Il tesserino deve essere debitamente compilato in ogni sua parte a cura dei gestori dei punti vendita autorizzati dai Comuni stessi.

I Comuni di Gerola Alta – Rasura – Pedesina vigileranno sulla corretta gestione del servizio da parte dei punti vendita autorizzati.

I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi devono essere muniti di documento di riconoscimento atto a dimostrare la titolarità del permesso.

Gli importi previsti per l'anno 2010 potranno subire variazioni, per gli anni successivi, previa deliberazione comunale.

Il presente regolamento non si applica a coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, pertanto questi si intendono autorizzati alla raccolta senza il tesserino, solo se accompagnati da soggetto in possesso del tesserino.

Art. 7 Gestione e utilizzo proventi

I tesserini per la raccolta, stampati a cura dei Comuni di Gerola Alta – Rasura - Pedesina, verranno messi in distribuzione entro il 31 maggio di ogni anno.

Qualora i soggetti incaricati della vendita dei tesserini dovessero esaurire i permessi per la raccolta, potranno farne richiesta scritta a uno dei tre Comuni, che provvederà al rilascio nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

Tutti i soggetti incaricati della vendita dei tesserini dovranno versare i proventi derivanti dalla vendita dei tesserini entro il 15 novembre contestualmente alla rendicontazione annuale.

I proventi delle eventuali sanzioni comminate ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 24/97, dovranno essere versati al Tesoriere di uno dei tre Comuni.

Art. 8 Sanzioni

Sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 51,00 le seguenti violazioni:

- a) esercizio della raccolta senza permesso, oltre al pagamento del permesso giornaliero;
- b) mancata esibizione del permesso e/o del documento di residenza o di proprietà, salvo che l'esibizione sia effettuata entro 10 giorni dalla contestazione;
- c) raccolta di un quantitativo superiore al limite consentito;
- d) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
- e) uso di attrezzi e contenitori non conformi alle prescrizioni della L.R. n. 24/1997
- f) raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 24/1997
- g) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.

All'accertamento delle violazioni succitate, fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e la loro vendita al prezzo di mercato e la confisca degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al punto c)-e)-ed f), determina la revoca del permesso di raccolta per l'anno in corso.

Art. 9 Vigilanza

Valgono le disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. n. 24/97 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Art. 10 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio in tutti e tre i comuni.

Copia del presente è trasmessa, entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività, alla Giunta Regionale e, per conoscenza, alla Provincia di Sondrio, alla C.M. Valtellina di Morbegno ed al Corpo Forestale dello Stato.